

**Schema di accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 per la realizzazione di iniziative congiunte di promozione e valorizzazione turistica territoriale e a prodotto, finalizzate a conseguire comuni obiettivi di promozione turistica delle aree vaste territoriali (Workshop b2b Fiera del Cicloturismo 2025)**

**Tra**

**APT Servizi s.r.l.** con sede in \_\_\_\_\_ e con sede operativa \_\_\_\_\_, P.I./C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_;

**e**

**Destinazione Turistica Emilia** con sede in \_\_\_\_\_ e con sede operativa \_\_\_\_\_, P.I./C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_;

**Città metropolitana di Bologna, nello svolgimento delle funzioni di Destinazione Turistica/Territorio Turistico Bologna - Modena**, con sede in \_\_\_\_\_ e con sede operativa \_\_\_\_\_, P.I./C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, nato il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO CHE**

1) le Destinazioni Turistiche e APT Servizi realizzano, su differenti livelli attività di promo-commercializzazione turistica dell'Emilia-Romagna, dei suoi territori turistici di area vasta (Emilia, Bologna-Modena) e dei prodotti trasversali ai territori, di cui ai rispettivi Piani di marketing e/o promo-commercializzazione turistica annuali;

2) le Linee Guida Triennali per la promo-commercializzazione turistica 2025-2027 (approvate con DGR n° 1413/2024) espressamente puntano a far crescere il rapporto di cooperazione tra Apt Servizi e le Destinazioni Turistiche ed a rafforzare il sistema organizzativo turistico regionale attraverso sinergie strategiche tra Regione e Territorio;

3) la Destinazione Turistica Emilia è ente pubblico strumentale della Regione Emilia - Romagna;

4) la Città metropolitana e la Provincia di Modena svolgono congiuntamente le funzioni di Destinazione Territorio Turistico Bologna-Modena ai sensi dell'art. 12 bis della L.r. n. 4/2016;

5) APT Servizi s.r.l. è una società affidataria in house di servizi da parte della Regione Emilia-Romagna;

6) al fine di ottimizzare gli interventi di promo-commercializzazione e promuovere congiuntamente l'Emilia-Romagna e le sue aree vaste turistiche LR 4/2026 (Emilia, Bologna - Modena) in importanti appuntamenti promozionali b2c e b2b, le Destinazioni Turistiche e APT Servizi intendono sviluppare una cooperazione finalizzata al raggiungimento di comuni obiettivi nell'efficientamento dei processi connessi alle attività di promozione e promo-commercializzazione turistica rientranti nelle funzioni tipiche di ciascuno;

7) Le Destinazioni Turistiche e APT Servizi s.r.l. hanno identificato nei propri piani la seguente iniziativa da implementare congiuntamente:

- **WOKSHOP b2b by FIERA DEL CICLOTURISMO, 4 aprile 2025 - Bologna, Piazza Lucio Dalla**

8) Sia le Destinazioni Turistiche sia APT Servizi rientrano pacificamente nella categoria nella definizione di stazione appaltante in forza del combinato disposto dell'art. 1, lett. a) dell'Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, c.d. Codice dei contratti pubblici, e, nel caso di APT Servizi dell'art. 16 comma 7 del D.lgs. n. 175/2016, perciò tenute all'integrale applicazione delle regole stabilite da detto Codice;

9) Le Destinazioni Turistiche e APT Servizi svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

10) Ricorrendo nel caso de equo le condizioni previste dall' L'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, è interesse delle Destinazioni Turistiche e APT Servizi concludere un Accordo di Cooperazione, finalizzato al raggiungimento di interessi e obiettivi comuni di promozione turistica rientranti nelle funzioni tipiche di ciascuno;

11) I movimenti finanziari del presente Accordo hanno ad oggetto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e viceversa non è prevista alcuna remunerazione in cambio di prestazioni contrattuali, giacché l'attività svolta dalle parti rientra nelle reciproche competenze, per la cura di interessi pubblici e di carattere collettivo.

## **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1- Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2- Oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo regola i rapporti tra le Destinazioni Turistiche e APT Servizi poiché detti organismi ritengono opportuno promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante per un'efficace ed efficiente realizzazione della seguente azione congiunta di promozione e valorizzazione turistica territoriale e a prodotto:

- *Workshop b2b by Fiera del Cicloturismo 2025*

Le Destinazioni Turistiche a tal fine conferiscono mandato ad APT Servizi affinché svolga tutte le attività necessarie acquisendo lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e di quelli definiti dal D. Lgs n. 36/2023.

Il presente Accordo non istituisce un nuovo (e diverso) soggetto giuridico e pertanto tutti gli elementi identificativi delle Destinazioni Turistiche e APT Servizi sono utilizzati nelle procedure che si renderanno necessarie per la realizzazione delle attività.

### **Art. 3 - Funzioni di APT Servizi**

APT Servizi s.r.l. per la realizzazione dell'iniziativa congiunta, cofinanziata dalle Destinazioni Turistiche, cura le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire, nonché gli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di appalto in tutte le fasi.

APT Servizi collabora con le Destinazioni Turistiche con la propria struttura organizzativa, le proprie risorse umane e i servizi specializzati per lo sviluppo dell'attività oggetto del presente accordo.

### **Art. 4 - Verifica e condivisione dei risultati**

Le attività in oggetto svolte in base al presente Accordo comportano la verifica dei risultati delle stesse, mediante confronti periodici volti ad analizzare il raggiungimento di obiettivi di efficientamento.

### **Art. 5 - Decorrenza e durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha durata fino al 30/04/2025 e decorre dalla data della sua stipula.

#### **Art. 6 - Risorse finanziarie e rimborso costi**

L'iniziativa congiunta oggetto del presente Accordo di Cooperazione ha un costo complessivo di € 26.100,00 + IVA 22% corrispondente ad una quota parte di organizzazione del workshop (gestione segreteria organizzativa e partecipazione di n° 20 buyer provenienti dall'estero).

APT Servizi partecipa con risorse accertate in proprio bilancio 2025 con € 20.300,00 + IVA 22%;

**Destinazione Turistica Emilia** corrisponde ad APT Servizi per la partecipazione all'iniziativa congiunta, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da APT Servizi s.r.l., un importo complessivo pari ad € 2.900,00 + IVA 22%;

**Città metropolitana di Bologna, nelle funzioni di Destinazione Turistica - Territorio Turistico Bologna - Modena**, corrisponde ad APT Servizi per la partecipazione all'iniziativa congiunta, a titolo di rimborso dei costi sostenuti da APT Servizi s.r.l., un importo complessivo pari ad € 2.900,00 + IVA 22%;

Le quote sono state stimate sulla base del costo complessivo dell'iniziativa e della copertura finanziaria accertata nel bilancio 2025 di APT Servizi.

Per incassare il rimborso spese, APT Servizi emetterà fattura soggetta a IVA.

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario, al termine di validità del presente Accordo.

#### **Art. 7 - Responsabilità Civile**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

#### **Art. 8 - Obbligo riservatezza e tutela privacy**

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice in materia protezione dei dati personali - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Recesso**

Il recesso dal presente Accordo è consentito ove le Parti valutino l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

#### **Art. 10 - Modifiche**

Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto.

I documenti di modifica sono assoggettati ad esplicita approvazione da parte dei competenti organi decisionali.

#### **Art. 11 - Divieto di cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

**Art. 12 - Legge applicabile e foro competente**

Il presente Accordo è regolato dalla normativa vigente in materia di Accordi di cooperazione. Per tutto quanto non espressamente specificato, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Le Parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivante dal presente Accordo sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici o di comportamento.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, la controversia sarà rimessa al giudice ordinario o amministrativo territorialmente competente, in relazione alla materia oggetto del contendere.

**Art. 13 - Firma digitale, imposta bollo e registrazione**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti ai sensi dell'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Art. 14 - Disposizioni finali**

Il presente ha efficacia dal momento della sua stipulazione e può essere rinnovato per un ulteriore periodo con assenso scritto tra le parti.

Le firme sono apposte digitalmente